



D.R. n. 5 del 30/06/2025

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei Cultori della materia – aggiornamento.

IL RETTORE

- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, n. 509 con cui è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”*;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*.
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 relativo alla *“Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;
- VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'AccREDITamento del Sistema Universitario AVA3;
- VISTE le linee guida ANVUR in materia di accREDITamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;
- VISTO il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 recante la *“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240”*



VISTO	il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accREDITamento;
RICHIAMATO	il vigente Regolamento sui cultori della materia emanato con Decreto Rettorale 5 aprile 2024, n. 1;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
RICHIAMATA	la delibera del 27 maggio 2025 in cui il Senato Accademico ha proposto: ✓ di aggiornare il vigente Regolamento sui cultori della materia alla luce, in particolare, della riorganizzazione strutturale dell'Ateneo; ✓ di sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della bozza aggiornata del predetto Regolamento;
RICHIAMATA	la delibera del 3 giugno 2025 in cui il Consiglio di Amministrazione, ha approvato la bozza del Regolamento aggiornato avente ad oggetto la disciplina dei Cultori della materia, autorizzando il Rettore alla stesura del pertinente Decreto di emanazione;
RICHIAMATO	il vigente Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATI	il Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento degli Studenti;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
ACCERTATO	il rispetto della coerenza con il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È emanato il nuovo Regolamento dell'Ateneo relativo alla disciplina dei Cultori della Materia secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto e sostituisce integralmente le versioni precedenti.

Art. 3

Il presente Decreto, acquisito in originale agli atti nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo, verrà sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici.

ROMA, 30 GIUGNO 2025



IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti
Roma, 30.06.2025



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 30 GIUGNO 2025, N. 5

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CULTORI DELLA MATERIA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento Didattico di Ateneo, le procedure e i requisiti per l'attribuzione dell'incarico di cultore della materia.

Art. 2

Definizione delle funzioni

1. I cultori della materia sono esperti studiosi che collaborano con il Personale Docente dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche seminariali e di esercitazione, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea.
2. Essi possono svolgere altresì attività di ricerca nell'Università, in base ai propri interessi di studio.
3. Non è consentito ai cultori l'espletamento di funzioni diverse da quelle espressamente attribuite ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento.

Art. 3

Natura dell'incarico

1. Le funzioni di cultore della materia sono svolte su base volontaria e in riferimento agli interessi culturali e scientifici dei cultori, favorendo l'aggiornamento professionale, il confronto delle idee e la partecipazione a progetti di ricerca.
2. Lo svolgimento di tali funzioni, totalmente gratuito, non dà diritto a nessun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

Art. 4

Procedure di attribuzione dell'incarico

1. La nomina di cultore avviene con Decreto Rettorale, su richiesta del docente titolare dell'insegnamento a cui si riferiscono le funzioni da espletare, conforme al modello allegato al presente Regolamento.
2. La nomina è subordinata al parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio che gestisce il Corso di Studio a cui appartiene l'insegnamento relativo alle funzioni da espletare. In caso di comprovata urgenza, la nomina può essere effettuata con il parere favorevole del Coordinatore del Corso di Studio, che dovrà poi essere ratificato dal Consiglio di Corso di Studio nella prima seduta utile.
3. La richiesta di attribuzione della qualifica di Cultore deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente Regolamento, attestante anche il possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 5, e da un *curriculum* che illustri gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite, gli eventuali titoli didattici e scientifici posseduti.

Art. 5

Requisiti per la nomina

1. Per il conferimento della nomina di Cultore della materia è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero di laurea specialistica o magistrale, in un Corso di Studio comprendente il settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento a cui si riferiscono le funzioni da espletare;
 - b. congruenza della preparazione professionale e/o degli interessi scientifici e culturali del richiedente con gli obiettivi formativi e i contenuti dell'insegnamento a cui afferiscono le funzioni da attribuire.



2. I Consigli di Corso di Studio possono determinare, con propria delibera, ulteriori limiti o requisiti, allo scopo di assicurare la proficuità delle funzioni dei Cultori in relazione alle esigenze dei Corsi di Studio.

Art. 6

Nomina del cultore

1. L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica od il rinnovo verrà reso noto a cura dei competenti Uffici con nota diretta al docente proponente e al Cultore nominato. La comunicazione viene inviata per conoscenza al Coordinatore del Corso di Studio.
2. L'elenco completo dei Cultori della materia per insegnamenti afferenti a un determinato Corso di Studio, comprendente anche la scadenza della nomina, viene conservato dal Coordinatore del competente Consiglio del Corso di Studio che provvede altresì a tenerlo aggiornato.

Art. 7

Durata della nomina

1. La nomina a Cultore della materia ha, di norma, validità di tre anni, salva revoca che dovesse essere disposta dal Rettore e/o dal Docente proponente per giustificati motivi. Il parere di cui all'art. 4 comma 2 del competente Consiglio del Corso di Studio può proporre durate inferiori della nomina, comunque non inferiore ad un anno.
2. L'incarico è rinnovabile, alle stesse condizioni e con lo stesso procedimento previsti per la nomina.

Art. 8

Uso del titolo

1. Il Cultore della materia può fare uso della qualifica di "*Cultore della materia*" presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" soltanto nel periodo di attribuzione della nomina e con l'indicazione dell'insegnamento e del Corso di Studio a cui afferiscono le funzioni attribuite.

Articolo 9

Approvazione, entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data indicata nel suddetto Decreto.
2. Ogni modifica del presente Regolamento è approvata con le procedure previste nel comma 1.
3. Per quanto non stabilito nel presente Regolamento si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'Ordinamento Universitario in materia e quanto contenuto nello Statuto, nel Regolamento Generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo.